



PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

C. R. 622

Atto di determinazione n 16 del 26/01/2016

OGGETTO: PELUSO SALVATORE ANTONIO. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4, C. 7, DEL D. P. R. N. 59/2013, AI FINI DEL RINNOVO DEL TITOLO ABILITATIVO DI CUI ALL'ART. 3, C. 1, LETT. C) "AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA", RELATIVA ALL'IMPIANTO DI ESTRAZIONE E FRANTUMAZIONE PIETRA CALCAREA UBICATO IN LEVERANO, LOCALITA' "SPECCHIA NUOVA".

Riepilogo Contabile

Esercizio 2016

--

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Pubblicazione sul sito INTERNET: S

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA IL DIRIGENTE

- **Visto** l'articolo 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;
- **Visto** l'articolo 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.";
- **Visto** il comma 3 dell'art. 1 ter della Legge 125/2015, che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- **Visto** l'articolo 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- **Vista** la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";

Premesso che:

- l'art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo

diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo n. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, c. 3 e all'art. 7, c. 1, del regolamento;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 12 della L. R. n° 3 del 12/02/2002, stabilisce che "Per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, l'impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa";

Considerato che:

- con nota acquisita al protocollo n° 52284 del 31.08.2015, il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Leverano ha trasmesso alla Provincia di Lecce l'istanza di A. U. A. presentata dalla ditta Peluso Salvatore Antonio con sede legale in Leverano, P. IVA 02263540755, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n° 59 del 13.03.2013, ai fini del rinnovo del titolo abilitativo di cui all'art. 3, c. 1, lett. c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", per l'impianto di estrazione e frantumazione roccia calcarea sito in Leverano, località "Specchia Nuova", alla S. P. Porto Cesareo Km 3,00 su area censita nel Catasto Urbano al Foglio n° 26, part. n° 17, 23, 24, 35, 92, 157, 194, 195 e al Foglio n° 27, part. n° 1, 34, 53;
- la ditta era stata già autorizzata alle emissioni in atmosfera dello stesso impianto, ai sensi del D. P. R. n° 203/1988, dalla Regione Puglia con D. D. n° 22 del 15/02/2001;
- la ditta fu autorizzata alla coltivazione della cava con Decreto dell'Assessore all'Industria Commercio e Artigianato della Regione Puglia n° 76 del 12/10/1995 e successiva proroga con Determinazione Dirigenziale n° 104 del 20/11/2007;
- l'impianto sorge a circa 1000 m di distanza dall'abitato e si estende su una superficie di circa 70.000 m²; ad esso si accede dalla strada interpoderale comunale denominata Specchia Nuova, l'intera zona è recintata con muro lungo i lati nord, sud ed ovest; sul lato est si svilupperà il fronte di coltivazione;
- la parte di cava già coltivata ha una profondità di circa 35 metri rispetto al piano di campagna;
- presso l'ingresso vi è la zona a piano campagna che ospita i locali adibiti a ufficio, la pesa e i locali di ricovero mezzi, a quota inferiore (circa - 15 metri) vi sono il frantoio primario, secondario e terziario, muniti di vagli e collegati da nastri trasportatori;
- il materiale estratto in cava è trasportato con mezzi pesanti fino alla tramoggia di carico che alimenta la linea di frantumazione e qui sottoposto a frantumazioni e vagliature successive;
- il materiale prodotto viene selezionato per granulometria e depositato nei silos di stoccaggio o accumulato in cumuli di stoccaggio all'aperto costantemente bagnati dagli idranti; gli idranti installati coprono col raggio di azione anche i nastri trasportatori, non essendo questi carenati, e la strada di accesso;

- le emissioni diffuse di polveri totali prodotte da tutte le attività all'interno dell'impianto (estrazione, frantumazione, vagliatura, selezione, stoccaggio in cumuli) devono essere contenute al massimo mediante l'utilizzo della rete di irrigazione e sono da campionare presso la zona di accumulo dei materiali lavorati e presso il piazzale antistante gli uffici, in condizioni meteorologiche favorevoli (di assenza di vento o di precipitazioni);
- il giorno 10 settembre 2015 si tenne la Conferenza dei Servizi ex art. 14 della L. n. 241/1990 ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'impianto in oggetto;
- gli enti partecipanti alla Conferenza chiesero alla ditta di produrre i seguenti elaborati tecnici integrativi:
 - aerofotogrammetria 1:10.000 aggiornata, con indicazione dei recettori sensibili (civili abitazioni);
 - ortofoto dell'area interessata
 - planimetria generale dell'impianto in scala adeguata su supporto cartaceo, con indicazione delle attrezzature utilizzate (mulini, vagli, nastri, idranti, etc.) e della rete idrica con raggio di azione degli idranti, della tipologia di pavimentazione, della recinzione e della barriera arborea (con indicazione delle altezze), nonché dei cumuli delle zone di accumulo dei vari materiali;
 - planimetria con piani quotati;
 - valutazione dell'entità delle emissioni diffuse per ogni sorgente emissiva presente;
 - studio a firma di tecnico specializzato sulla evoluzione della situazione ambientale;
 - elenco puntuale delle attrezzature utilizzate, con indicazione della data di acquisizione nell'impianto;
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- la ditta Peluso trasmise le suddette integrazioni con nota acquisita al prot. n° 72713 del 30.11.2015;
- il Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia inviò, con nota prot. n. 4234 del 21.01.2016, il parere di competenza favorevole con prescrizioni;

per quanto sopra esposto, vista la documentazione agli atti dell'Ufficio;

DETERMINA

- Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo del titolo abilitativo di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), del citato D.P.R. 59/2013: "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006", a favore della ditta Peluso Salvatore Antonio con sede legale in Leverano, P. IVA 02263540755, per l'impianto di estrazione e frantumazione di roccia calcarea sito in agro di Leverano, località "Specchia Nuova", alla S. P. Porto Cesareo, Km 3,00, su area censita nel Catasto Urbano al Foglio n° 26, part. n° 17, 23, 24, 35, 92, 157, 194, 195 e al Foglio n° 27, part. n° 1, 34, 53, con le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 1) la ditta dovrà mantenere in efficienza la rete idrica per la umidificazione dei cumuli di stoccaggio e dei percorsi di transito degli automezzi;
 - 2) l'attività dovrà rispettare il seguente valore limite per la concentrazione delle polveri totali come emissioni diffuse (con campionamenti da effettuare presso la linea di frantumazione e presso il piazzale uffici, in condizioni meteorologiche favorevoli):

ED emissioni diffuse polveri totali 5 mg/Nm³;
 - 3) la ditta farà eseguire da laboratorio chimico abilitato le analisi relative alle emissioni diffuse in atmosfera almeno una volta all'anno, preferibilmente in periodo estivo, e ne

trasmetterà i certificati a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Lecce e al Comune di Leverano;

- 4) i metodi da utilizzare per il prelievo e le analisi devono essere quelli indicati nei manuali UNICHIM;
 - 5) ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
 - 6) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
 - 7) la società farà eseguire con frequenza annuale a un tecnico competente le misure fonometriche nei periodi di massima attività sia presso l'impianto, sia presso i recettori sensibili eventualmente presenti, riportandoli su ortofoto;
 - 8) la società trasmetterà alla Provincia di Lecce, al Comune di Leverano e al Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia le misure di cui al punto precedente;
 - 9) la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
 - 10) la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
 - 11) la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio della attività;
 - 12) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporterà l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento rilasciato dal SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
 - per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;
 - la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A.U.A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, é consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 - questa autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.
- trasmettere al Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce ai fini della successiva notifica del presente atto al Suap del Comune di Leverano che provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013;
- Demandare, inoltre, al SUAP del Comune di Leverano la trasmissione del titolo abilitativo finale di A.U.A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:
 - ditta Peluso Salvatore Antonio;
 - Comune di Leverano (urbanistica@comune.leverano.le.it);
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL LECCE – Servizio di Igiene Pubblica (protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 - Servizio Ambiente della Provincia di Lecce (ambiente@cert.provincia.le.it);
 - Polizia Provinciale (poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it);
 - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce (sle41034@pec.carabinieri.it);
- pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mario Manna

Il Funzionario Istruttore
Dott. Salvatore Francioso

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Corsini)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Francesco Dario Corsini il 27/01/2016 8.58.47
ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005
Determina: 2016 / 56 del 27/01/2016
Registro.: REGALBO 2016 / 88 del 28/01/2016 D622 2016 / 16 del 26/01/2016